

# S. I. C. U. S. Sindacato Italiano Chimici dipendenti Unità Sanitarie locali

Sede Legale

Via Sistina, 123 - 00187 Roma

Tel. 06/4747633 - 4747872

Fax 06/4817269

Telex 621040

Segreteria Nazionale

Via Gallenga, 1 - 06127 Perugia

Tel. 075/752530

## S T A T U T O del S. I. C. U. S.

### Art. 1

E' costituito il SICUS, Sindacato Italiano dei Chimici dipendenti delle UU.SS.LL. e del comparto sanitario, dei chimici dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, degli Enti Locali e degli Enti pubblici in genere.

La sede legale e' attualmente in via Sistina n. 123, 00187 Roma.

Esso non ha scopo di lucro, e' apartitico e svolge la sua azione per l'attuazione dei principi della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana.

### Art. 2

Possono aderire al Sindacato tutti i laureati in chimica ed in chimica industriale, iscritti all'Albo professionale, previsti dall'art. 1.

### Art. 3

Il Sindacato svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta gli iscritti e tutela gli interessi della categoria;
- salvaguarda, nelle sedi opportune, la specificita' della rappresentativita' sindacale;
- partecipa alle trattative ed alla stipula dei contratti collettivi di lavoro;
- si impegna affinche' nell'ambito delle strutture sanitarie e pubbliche in genere i chimici godano di un trattamento economico adeguato alla professionalita' ed ispirato ad equita' rispetto ad altre categorie di dipendenti, e di un trattamento giuridico e regolamentare rispettoso delle competenze professionali;
- vigila affinche' sia garantito agli operatori un serio e costante aggiornamento professionale;
- rafforza la solidarieta' professionale e la coscienza associativa dei chimici;
- ha facolta' di collaborare con sigle sindacali di altre figure professionali per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune.

### Art. 4

Sono organi del Sindacato:

- a) l'Assemblea Nazionale degli iscritti
- b) il Consiglio Direttivo



- c) la Presidenza
- d) l'Ufficio della Segreteria Nazionale
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti
- g) le Assemblee Regionali e Provinciali degli iscritti
- h) i Consigli Regionali
- i) le Segreterie Regionali e Provinciali.
- l) la delegazione all' U.Si.N.Ci e a Coordinamenti con altre OO.SS.

Art. 5

L'Assemblea Nazionale degli iscritti e' convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga e quando almeno un quinto degli iscritti ne facciano richiesta scritta formulando l'ordine del giorno. L'Assemblea e' convocata con ordine del giorno mediante avviso individuale, almeno venti giorni prima, salvo i casi di eccezionale urgenza. L'Assemblea e' valida in prima convocazione con l'intervento di almeno meta' degli iscritti, e, in seconda convocazione, che potra' avere luogo non meno di un'ora dopo, con almeno il 10% degli iscritti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti. Sono ammessi a partecipare con diritto di voto, personalmente o a mezzo delega scritta, gli iscritti con almeno sei mesi di anzianita' di iscrizione, in regola con il pagamento delle quote. Ciascun iscritto puo' rappresentare per delega soltanto un altro iscritto.

L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo, approva eventuali modifiche allo Statuto e ratifica provvedimenti del Consiglio Direttivo inerenti la determinazione delle quote annualmente dovute dagli iscritti.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo e' formato da 11 componenti, il Collegio dei Probiviri da tre componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti da cinque componenti. I suddetti organi rimangono in carica quattro anni e vengono eletti dai Consigli Regionali attraverso elezioni ordinarie da tenersi, in linea di massima, entro il mese di Marzo, secondo le modalita' fissate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dai seguenti commi.

Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni, ciascun Consiglio Regionale designa, a maggioranza dei presenti, uno o due candidati al Consiglio Direttivo a seconda che il numero degli iscritti sia rispettivamente inferiore o superiore (o anche uguale) al 5% degli iscritti a livello nazionale; nel computo, le iscrizioni vanno considerate al 31 Dicembre dell'anno precedente



alle elezioni ed in regola con il pagamento delle quote.

In occasione delle elezioni viene costituito un seggio Nazionale presso lo studio di un Notaio, ove i Consigli Regionali possono esercitare il loro diritto di voto anche per posta a mezzo assicurata convenzionale da far pervenire al seggio predetto entro il giorno fissato per le votazioni, e comunque sino a che le votazioni stesse non saranno dichiarate chiuse. Ogni Consiglio Regionale dispone di 1, 3 o 6 voti a seconda che il numero degli iscritti in ambito regionale sia rispettivamente minore del 5% degli iscritti a livello nazionale, maggiore (o anche uguale) del 5% e minore del 10%, maggiore (o anche uguale) del 10%; anche in questo caso le iscrizioni vanno considerate al 31 Dicembre dell'anno precedente ed in regola con il pagamento delle quote. Le nomine vengono fatte adottando, sui risultati ottenuti, un semplice criterio maggioritario; a parità di preferenze viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità sindacale.

Analogo meccanismo viene applicato per la designazione dei candidati per il Collegio dei Probiviri e per il Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per la elezione dei loro componenti.

Gli eletti preferibilmente non dovrebbero rivestire cariche nell'ambito degli organi regionali e provinciali.

Art. 7

La Presidenza è costituita dal Presidente e dal Vice-Presidente eletti dal Consiglio Direttivo tra candidati con almeno cinque anni di anzianità, espressi dal Collegio dei Probiviri.


Il Presidente rimane in carica per quattro anni e svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta tutti gli iscritti;
- presiede l'Assemblea dei soci.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Segretario Nazionale su apposito ordine del giorno almeno due volte all'anno, di cui una in occasione dell'Assemblea Nazionale degli iscritti. Può essere, inoltre, convocato su richiesta di un terzo dei suoi componenti e, in mancanza di convocazione da parte del Segretario, è validamente convocato in caso che sei dei suoi componenti vi provvedano, con apposito ordine del giorno, comunicato a tutti i componenti a mezzo di lettera raccomandata. In caso di impedimento, un consigliere può farsi rappresentare da un altro consigliere con delega di voto; ogni consigliere può avvalersi di una sola delega.



S. I. C. U. S.

Il Consiglio, le cui decisioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Segretario.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- esercita ogni attività e promuove ogni iniziativa rispondente ai fini del Sindacato;
- amministra il patrimonio sociale e redige il bilancio annuale, che sottopone all'esame dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea;
- nomina il Presidente, il Vice - Presidente, i componenti della delegazione rappresentante il Sindacato in seno a coordinamenti con altre OO.SS;
- delibera sulle domande di ammissione al Sindacato;
- e' organo di appello sulle decisioni del Collegio dei Proviviri

#### Art. 9

Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, il Segretario Nazionale e, con successiva votazione, tre Vice-Segretari che con il primo compongono l'Ufficio di Segreteria Nazionale.

Il Segretario Nazionale svolge le seguenti funzioni:

- ha la rappresentanza legale del Sindacato;
- presiede il Consiglio Direttivo;
- attua le iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- affida agli altri componenti della Segreteria e del Consiglio la cura di specifici settori di lavoro;
- stabilisce contatti con organismi politici e sindacali per scopi statutari.

I Vice-Segretari collaborano con il Segretario Nazionale per lo svolgimento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di impedimento, nel rispetto dell'anzianità di servizio. Per particolari esigenze, l'Ufficio di Segreteria può avvalersi della collaborazione dei Segretari Regionali o di singoli iscritti, convocati su specifica richiesta. Uno dei Vice-Segretari assume le funzioni di tesoriere.


#### Art. 10

Il Tesoriere ha il compito di redigere la programmazione delle spese e di seguirne l'attuazione nel corso del suo mandato.

Il bilancio preventivo viene proposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto al parere dei Revisori dei Conti e - unitamente alla relazione di questi ultimi - all'approvazione dell'Assemblea Nazionale degli iscritti.

In particolare il bilancio preventivo deve essere articolato su cinque voci fondamentali:

- 1) funzionamento della Segreteria Nazionale;



S. I. C. U. S.

- 2) funzionamento del Consiglio Direttivo;
- 3) funzionamento delle Segreterie Regionali
- 4) funzionamento della stampa di categoria
- 5) attivita' di istituto

Art. 11

Le Assemblee Provinciali e Regionali degli iscritti, le Segreterie Provinciali e Regionali ed i Consigli Regionali costituiscono la struttura periferica del Sindacato ed operano in piena autonomia, nell'ambito degli indirizzi determinati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Provinciale e l'Assemblea Regionale eleggono le rispettive Segreterie, composte da un Segretario e da un Vice-Segretario. Il Consiglio Regionale e' composto dal Segretario e Vice-Segretario Regionale e dai Segretari Provinciali. I suddetti organi rimangono in carica quattro anni; alle Assemblee Regionali e Provinciali si applicano, in quanto compatibili, le norme per la convocazione e lo svolgimento delle Assemblee Nazionali.

Il rinnovo degli organi provinciali e regionali precede di almeno sei mesi quello degli organi nazionali ed avviene quindi, di norma, entro il mese di settembre dell'anno precedente quello in cui dovranno tenersi le elezioni nazionali.

Art. 12

Il Segretario Regionale e' il responsabile dell'attivita' sindacale nell'ambito regionale e svolge le seguenti funzioni:

- mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo per la realizzazione di una politica omogenea su tutto il territorio nazionale e di strategie specifiche in ambito locale;
- partecipa alle riunioni nazionali delle Segreterie Regionali;
- promuove e coordina iniziative rispondenti ai fini del Sindacato nel rapporto con le istituzioni politiche e con gli organi amministrativi della Regione;
- presiede l'Assemblea Regionale degli iscritti.

Il Vice Segretario Regionale collabora con il Segretario nell'attivita' di coordinamento e lo sostituisce in caso di impedimento. Il Segretario ed il Vice-Segretario Provinciali svolgono analoghe funzioni nel proprio ambito di competenza territoriale. Il Consiglio Regionale svolge specificamente le seguenti funzioni:

- nomina i Delegati Aziendali;
- designa i candidati per il rinnovo degli organi nazionali;
- esprime le preferenze di voto nelle elezioni degli organi nazionali.

Il Delegato Aziendale svolge attivita' sindacale nell'ambito della propria competenza territoriale, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contrattazione decentrata; per le



S. I. C. U. S.

aree che non prevedono dipendenti chimici, il Consiglio Regionale e' tenuto, comunque, a nominare un Delegato Aziendale.

Art. 13

Il Collegio dei Proviviri e' costituito da tre componenti con almeno cinque anni di anzianita' sindacale che rimangono in carica quattro anni.

Il Collegio dei Proviviri - su specifica indicazione degli organi direttivi, nazionali o regionali - istruisce i provvedimenti disciplinari per violazione dei doveri associativi e delibera a maggioranza, previa contestazione degli addebiti, le sanzioni disciplinari consistenti nel richiamo, censura, sospensione ed espulsione. Il provvedimento del Collegio dei Proviviri dovra' comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato potra' proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento.

Il Collegio si adopera per la risoluzione delle eventuali vertenze tra gli iscritti; sorveglia l'osservanza dei doveri di solidarieta' professionale e della disciplina sindacale. Ad esso e' affidata l'interpretazione dello Statuto e la sorveglianza sull'esatta applicazione dello stesso.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti e' formato da cinque componenti con almeno cinque anni di anzianita' sindacale che restano in carica quattro anni.

Esso controlla la documentazione contabile e presenta all'Assemblea la relazione sul bilancio.


Art. 15

Nessun componente degli organi direttivi del Sindacato puo' cumulare cariche sindacali in altri sindacati o avere cariche in Ordini diversi da quello dei Chimici. La violazione di tali norme comporta la decadenza automatica dalla carica, che sara' dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive degli organi direttivi comporta la decadenza automatica dalla carica ricoperta.

In caso di dimissioni o per qualunque causa risulti ridotto il numero dei componenti degli organi collegiali, subentrano, ove ci siano, i candidati che seguono nell'ordine di preferenza dei rispettivi organi; in difetto, l'integrazione dei vari organi



S. I. C. U. S.

viene effettuata, merc cooptazione tra gli iscritti ad opera del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione dell'incarico del Presidente, entro due mesi il Consiglio Direttivo provvedera' all'elezione del nuovo Presidente.

In ogni caso, gli organi hanno funzione legittima fino a quando resta in carica piu' della meta' dei componenti eletti nella votazione originaria; in mancanza decadono di diritto e deve procedersi a nuova elezione.

Art. 17

Il patrimonio del Sindacato e' costituito dalle quote annuali versate dagli iscritti e da eventuali altri contributi ed entrate provenienti da Enti, Istituti nazionali, regionali, provinciali, comunali e da privati.

In caso di scioglimento del Sindacato l'eventuale patrimonio residuo e le eventuali somme di denaro eccedenti saranno restituite agli iscritti partecipanti in regola con le norme dello Statuto in proporzione alle quote da ciascuno di essi apportate.

Art. 18

Il presente Statuto potra' essere modificato dalla Assemblea degli iscritti, sia in prima, sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di due terzi dei votanti.

Art. 19

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali di diritto.

Art. 20

Quale norma transitoria si stabilisce che le prossime elezioni degli organi provinciali e regionali si svolgano entro il 30 settembre 1994 e le prossime elezioni degli organi nazionali si svolgano entro il 31 marzo 1995.

